

VERBALE DI ACCORDO

In Milano, in data 22 maggio 2020

tra

- INTESA SANPAOLO S.p.A. (anche in qualità di Capogruppo),
- Nexi Payments S.p.A.

e

- le OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA, UNISIN

premesso che

- il Piano d'Impresa 2018 - 2021 del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito Gruppo ISP) ambisce a mantenere una solida e sostenibile creazione e distribuzione di valore, rafforzando il posizionamento strategico sul mercato dei sistemi di pagamento, dei prodotti/servizi transazionali e finanziari di prossimità per ampliare la base dei clienti;
- il Gruppo ISP e il Gruppo Nexi hanno raggiunto un accordo per mantenere e valorizzare le relazioni commerciali con la rispettiva clientela merchant, creando una partnership industriale in un settore con elevati tassi di crescita che contribuirà altresì al raggiungimento di una dimensione competitiva;
- a questo proposito è quindi previsto il conferimento del ramo Acquiring (9 risorse) da ISP a Nexi Payments (NP). L'operazione societaria, la cui efficacia giuridica è prevista indicativamente tra la fine del secondo ed il terzo trimestre 2020, avverrà nell'ottica di valorizzare le risorse interessate creando una partnership industriale in un settore a elevati tassi di crescita attesa, in linea con il graduale aumento dei pagamenti in moneta elettronica, al fine di mantenere le relazioni commerciali con la clientela merchant e, al contempo, contribuendo al raggiungimento di una dimensione che permetta di sostenere gli investimenti necessari nel contesto competitivo;
- la prospettiva è posizionarsi in un ambito internazionale in cui operino player con volumi sensibilmente rilevanti (maggiori rispetto a quelli dei principali player italiani), nonché favorire la creazione di un "Polo Tecnologico dei Pagamenti", con l'opportunità di disporre di nuove competenze digitali e analitiche e con maggior time-to-market a beneficio della clientela;
- ISP e NP con lettera dell'8 maggio 2020 - che qui si dà per integralmente richiamata - hanno provveduto pertanto a fornire alle OO.SS. la comunicazione di avvio delle procedure ai sensi dell'art. 47 della Legge n. 428 del 1990 (e successive modifiche/integrazioni) e delle applicabili disposizioni del CCNL di categoria;
- su richiesta delle OO.SS. è stato attivato in data 14 maggio 2020 il previsto esame congiunto che è proseguito in data odierna;

si conviene quanto segue

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;

2. a far tempo dalla data di efficacia giuridica dell'operazione il rapporto di lavoro del personale dipendente di ISP (9 risorse), interessato dal trasferimento del ramo d'azienda (di seguito personale trasferito) proseguirà senza soluzione di continuità in NP ai sensi dell'art. 2112 c.c.;
3. nell'ambito di tale operazione, nei confronti del personale trasferito troverà applicazione:
 - a. la disciplina contrattuale collettiva nazionale del credito (CCNL 31 marzo 2015 come rinnovato dall'Accordo 19 dicembre 2019) applicata all'atto del passaggio, tempo per tempo vigente,
 - b. la contrattazione di secondo livello applicata in NP, fermo quanto di seguito riportato.

NP assicura che la gestione del personale trasferito avverrà tenendo conto della professionalità acquisita, con valorizzazione dei contributi operativi e di conoscenza dei singoli, garantendo pari opportunità di sviluppo professionale nell'ambito di NP;

4. per quanto attiene all'assistenza sanitaria integrativa, ISP e le proprie OO.SS, anche nella loro qualità di Fonti Istitutive del Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo ISP, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 dello Statuto del medesimo, stabiliscono che il personale ceduto a NP per effetto del trasferimento del ramo d'azienda, che risulti iscritto a detto Fondo, continuerà ad essere destinatario fino al 31 dicembre 2020 della complessiva normativa tempo per tempo applicata presso l'azienda di provenienza, sulla base delle regole attuative dell'accordo 2 ottobre 2010 e successive modifiche ed integrazioni. Dal 1° gennaio 2021 sarà assicurata da NP una copertura sanitaria con contribuzione a carico del datore di lavoro equivalente a quella prevista per il 2020 per ciascun dipendente iscritto al Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo ISP;
5. in materia di previdenza complementare, fermo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, al Personale trasferito sarà data la possibilità di iscriversi al Fondo Pensione Gruppo ICBPI a contribuzione definita individuato come fondo di riferimento per il Personale di NP. A fronte dell'iscrizione a detto Fondo Pensione - con adesione da perfezionarsi entro il mese successivo alla data di efficacia giuridica del trasferimento - sarà versato il contributo a carico di NP tempo per tempo previsto in detta società. Sarà inoltre consentito il trasferimento a detto Fondo Pensione della posizione già eventualmente in essere anche in un momento successivo all'iscrizione, secondo le modalità e le regole del Fondo stesso.
Il cosiddetto TFR "inoptato", ai sensi dell'art. 8, 7° comma del D. Lgs 252/2005, sarà versato al citato Fondo Pensione Gruppo ICBPI;
In conformità alle vigenti disposizioni di legge è comunque consentita la possibilità di mantenere la posizione di previdenza complementare eventualmente in essere ovvero di trasferirla a Fondi Pensioni Aperti o a forme pensionistiche individuali, in ogni caso con esclusione della contribuzione a carico Azienda;
6. nei confronti del personale trasferito è mantenuto sino al 31 dicembre 2020 lo status di Socio Ordinario dell'Associazione Culturale Ricreativa e Sportiva dei Dipendenti del Gruppo ISP (ALI), alle condizioni di contribuzione datoriale ed individuale previste;
7. al personale trasferito sono conservate da ISP fino alla scadenza le condizioni agevolate previste per il personale del Gruppo ISP, concesse entro il 31 dicembre 2021;
8. per quanto attiene alle ferie, alle ore accumulate nella banca delle ore, alle ex festività e ai permessi ai sensi del citato vigente CCNL relative al personale trasferito, NP subentra in tutte le posizioni di debito/credito maturate presso ISP fino alla data di efficacia giuridica dell'operazione; l'attuale programmazione delle ferie di competenza e delle eventuali ferie arretrate che prevede l'integrale fruizione entro la fine del corrente anno, sarà confermata all'atto del trasferimento fatte salve le esigenze organizzative;

9. ricorrendone i requisiti e i presupposti contrattuali e normativi, per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2020 e la data di efficacia giuridica dell'operazione, al personale trasferito sarà corrisposto, pro-quota, quanto sarà definito per l'anno 2020 a titolo di Premio Variabile di Risultato ovvero Premio di Produttività da parte di ISP e delle proprie OO.SS. per i propri dipendenti, mentre dalla data di efficacia giuridica dell'operazione spetterà pro-quota quanto sarà negoziato da NP con le rispettive OO.SS. in materia di Premio di produttività sulla base delle previsioni del CCNL;
10. con riferimento alla risorsa che ha già validamente aderito all'accordo 12 ottobre 2017 (così come integrato anche dagli accordi 21 dicembre 2017 e 29 maggio 2019) ed i cui requisiti di pensionamento ne hanno permesso l'inclusione nella prevista graduatoria con cessazione dal servizio prevista il 30 giugno 2020, nel caso in cui la data di cessazione dal servizio si perfezioni successivamente alla data di efficacia giuridica dell'operazione, restano pienamente valide le previsioni dell'accordo stesso, permanendo il relativo costo a carico di ISP, mentre nel caso in cui la cessazione dal servizio sia coincidente con la data di efficacia giuridica dell'operazione, la cessazione sarà gestita direttamente da ISP, senza procedere al trasferimento del rapporto di lavoro;
11. il personale trasferito che ha aderito al piano LECOIP 2.0 di cui all'Accordo 4 maggio 2018 conserverà anche oltre la data di efficacia giuridica dell'operazione la suddetta adesione con il conseguente riconoscimento dell'intera posizione individuale spettante fino al termine del Piano di Incentivazione, salvo che risolva a qualsiasi titolo il rapporto di lavoro trovando applicazione, in tal caso, la disciplina ordinaria del Piano;

RACCOMANDAZIONE DELLE OOSS

Le OOSS raccomandano che la modalità Smart Working venga utilizzata anche per il personale interessato dall'operazione, come già attualmente in NP, per gestire la contingente situazione emergenziale legata alla pandemia da Covid 19, fino a che lo stesso non sia oggetto di specifica regolamentazione;

12. a decorrere dalla data di efficacia giuridica del trasferimento del ramo d'azienda a NP, per la durata di 7 anni, in caso di tensioni occupazionali conseguenti a perdita di controllo proprietario, vendita o cessione dell'azienda, crisi aziendali, trasformazione delle attività, rilevanti processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione, il personale trasferito da ISP in NP per effetto della ricordata operazione societaria ancora in esubero - una volta esperite le procedure contrattuali e di legge tempo per tempo vigenti - non altrimenti ricollocabile nell'ambito di NP e nei confronti del quale non siano applicabili gli strumenti di cui al Decreto 28 luglio 2014 n.83486 e successive modificazioni ed integrazioni, e che non abbia maturato il diritto al trattamento di pensione INPS, sarà assunto da ISP o da altra Società del Gruppo ISP e sarà assegnato, compatibilmente con le relative esigenze organizzative e produttive, preferibilmente nell'ambito del territorio di provenienza. L'assunzione avverrà alle medesime condizioni retributive e di inquadramento in essere al giorno precedente la data di efficacia giuridica del trasferimento con esclusivo adeguamento eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di settore;
13. in relazione alle condizioni tecniche organizzative e produttive, il Personale assunto da ISP o da altra Società del Gruppo, per effetto dei processi descritti nel precedente articolo 12., non essendo possibile assegnare le stesse attività o le stesse mansioni di cui alla relativa precedente collocazione organizzativa in NP, potrà essere adibito, nell'ambito del nuovo rapporto che si costituirà, anche ad attività o mansioni inferiori a quelle in precedenza svolte, mantenendo inalterati i trattamenti economici di cui al citato articolo 12. In tal caso saranno predisposti percorsi di addestramento e formazione, preventivamente comunicati alle OO.SS. firmatarie del presente accordo, tali da consentire di acquisire la necessaria riqualificazione: le conseguenti iniziative potranno avvenire anche attraverso l'ausilio di strumenti di autoformazione, formazione e di affiancamento sul lavoro.

*** **

Le Parti, dopo un approfondito esame delle tematiche inerenti a tutte le operazioni societarie oggetto del presente Verbale di Accordo si danno atto di aver così definito e concluso le relative procedure di Legge e di contratto.

INTESA SANPAOLO S.p.A.
(anche n.q. di Capogruppo)

FABI

FIRST/CISL

Nexi Payment S.p.A.

FISAC/CGIL

UILCA

UNISIN